

# Procedure    Permessi    SIAE    e    LEA

## I INPS/ENPALS

Alla luce dei numerosi chiarimenti richiesti nei mesi passati riguardo le nuove procedure da adottare dal 1° Luglio 2019 oltre che le sanzioni applicate ad alcune nostre Pro Loco relativamente la mancanza di "Certificato di Agibilità" rilasciato da INPS/ENPALS agli operatori di spettacolo ingaggiati, si inoltrano le seguenti comunicazioni di chiarimento da parte di Mario Barone.

Ricordiamo che Mario è contattabile per qualsiasi chiarimento all'indirizzo email [barma1642@gmail.com](mailto:barma1642@gmail.com)

---

## Linee di indirizzo tecnico-operative SIAE-LEA

Ritengo doveroso tornare sulle linee di indirizzo tecnico-operative già comunicate per meglio focalizzare tutto l'iter necessario per evitare eventuali **aggravi di costi e denunce penali** alle nostre Pro Loco per non aver correttamente ottemperato alle precise ed insindacabili disposizioni pervenute congiuntamente da SIAE e LEA.

### **Eventi Live con Repertorio Misto (SIAE – LEA)**

Nel caso in cui l'Organizzatore intenda utilizzare, nell'ambito del medesimo Evento per il quale viene richiesto il presente Permesso, anche opere o quote di opere non appartenenti al Repertorio Amministrato dalla SIAE, l'Organizzatore stesso dovrà comunque dotarsi di apposita autorizzazione (Permesso) ad opera dell'Organismo di Gestione Collettiva (LEA) cui appartengano le predette opere o quote di opere non appartenenti al Repertorio Amministrato dalla SIAE. In tale caso, qualora l'Organizzatore non intenda corrispondere l'intero compenso avrà facoltà di accedere alla procedura che consente di tener conto del repertorio già licenziato da altro Organismo di Gestione Collettiva (LEA):

A) L'Organizzatore dovrà comunicare a SIAE l'autorizzazione (Permesso) ottenuta da altro Organismo di Gestione Collettiva (LEA) operante in Italia, producendo copia della relativa licenza. La comunicazione potrà essere esibita allo sportello SIAE territorialmente competente oppure inviata via mail all'indirizzo indicato nelle Condizioni Particolari, del Permesso SIAE al punto "15) Comunicazioni", comunque non meno di due giorni lavorativi prima dell'inizio programmato della Manifestazione indicato nel Permesso. Si precisa che negli eventi per i quali sia stato comunicato l'utilizzo di repertorio musicale rappresentato da altro Organismo di

Gestione Collettiva (LEA), il compenso per Diritto d'Autore sarà calcolato - sia per le Manifestazioni Gratuite che per le Manifestazioni Non Gratuite - secondo i criteri presenti nella vigente "Convenzione SIAE – UNPLI":

1. Per le **Manifestazioni Gratuite**, senza alcun introito da vendita biglietti o altri proventi, è dovuto un compenso fisso come indicato nella "Tabella dei compensi FISSI per manifestazioni gratuite".
2. Per tutte le **Manifestazioni Non Gratuite**, con titoli di accesso o con altri proventi, il compenso è dovuto, oltre che sugli ingressi a pagamento, come ben precisato all'Art. 5) Compensi per Manifestazioni Non Gratuite e nella "Tabella dei compensi MINIMI per manifestazioni non gratuite"; tenendo conto del repertorio già licenziato da altro Organismo di Gestione Collettiva a condizione che:

\*\*\* il Programma Musicale sia gestito, anche per la restituzione, mediante il servizio online "mioBorderò" disponibile sul sito [www.siae.it](http://www.siae.it)

\*\*\* il Programma Musicale contenga le informazioni relative a tutte le opere eseguite nel corso dell'evento;

\*\*\* la restituzione del Programma Musicale digitale avvenga, per le manifestazioni "a pagamento", due giorni lavorativi prima della scadenza prevista per il pagamento dell'importo dovuto.

B) Nei casi di eventi gratuiti o a forfait, al momento del rilascio del permesso in luogo del pagamento anticipato verrà costituito un deposito che sarà successivamente trasformato in pagamento decorsi due giorni lavorativi dalla riconsegna del Programma Musicale digitale.

Per meglio focalizzare il tutto, provo a fare un esempio di un evento LIVE – gratuito - per rendere il tutto più comprensibile:

1. Effettuazione del Permesso SIAE nei tempi congrui (c/o Mandatari o col servizio online "PORTUP/POP"), ma sempre prima dell'effettuazione dell'evento programmato;
2. Effettuazione del Permesso LEA in tempi congrui (c/o Piattaforma myUNPLI), ma sempre prima dei giorni previsti per l'invio del "Permesso LEA" alla SIAE;
3. Almeno due giorni lavorativi prima dell'evento, l'utilizzatore (Pro Loco) deve comunicare ed esibire, anche in modalità digitale, il permesso rilasciato da LEA. Tale comunicazione potrà avvenire recandosi dal Mandatario SIAE di riferimento, oppure inviando una mail all'indirizzo indicato al punto 15) Comunicazioni del Permesso SIAE.

4. Almeno due giorni lavorativi prima della scadenza prevista per il pagamento del Diritto d'Autore dovuto, l'utilizzatore dovrà riconsegnare a SIAE il "Programma Musicale" in modalità digitale obbligatoriamente mediante la piattaforma "mioBorderò";
5. Indirizzo mail LEA per l'invio dei Programmi Musicali effettuati con la piattaforma "mioBorderò" è - - [servizioclienti@leamusica.com](mailto:servizioclienti@leamusica.com)
6. Pagamento del Diritto d'Autore (provo a fare un esempio per cercare di rendere il tutto più comprensibile):
  - a. Evento GRATUITO di una Pro Loco UNPLI di un " Soggetto Organizzatore Feste Zonali Piccole – fino a 1.000 abitanti “;
  - b. SIAE: Compenso DEM Giornaliero anno 2019 di € 67,58 (Diritti Amministrativi – IVA – Quota UNPLI esclusi nell'esempio);
  - c. LEA: Compenso DEM Giornaliero anno 2019 di € 12,00 (IVA esclusa nell'esempio) per una Pro Loco associata UNPLI;
  - d. Programma Musicale: inviato a SIAE tramite la piattaforma " mioBorderò “. La suddetta OGC ( SIAE ) rileva che i brani eseguiti ed annotati sono di entrambe le Società di collecting SIAE – LEA per le seguenti percentuali:
    - SIAE 60%
    - LEA 40%
  - e. Calcolo del Diritto d'Autore (DEM):
    - SIAE: € 67,58 x 40% = € 27,03 da restituire alla Pro Loco a cui va aggiunta l'IVA di fattura precedentemente versata;
    - LEA: coerente il Diritto d'Autore versato.

### **Opere amministrate dalla Sezione Musica SIAE**

L'Organizzatore (Pro Loco UNPLI) deve compilare preventivamente i Programmi Musicali nelle parti a lui riservate, indicando il numero del Permesso e l'Ufficio SIAE che lo ha rilasciato, utilizzando il servizio online "mioBorderò" disponibile sul sito [www.siae.it](http://www.siae.it).

Il Direttore delle esecuzioni musicali (o altro incaricato) è tenuto a riportare sul Programma Musicale, prima delle esecuzioni o immediatamente dopo, le opere effettivamente eseguite, indicando, per ciascun brano musicale, il nome del compositore, il titolo della composizione e, ove richiesto dal modello, il minutaggio relativo alle esecuzioni e il nome dell'editore.

Il Programma Musicale dovrà essere sempre sottoscritto dal Direttore delle esecuzioni e dai componenti del complesso, ove aderenti a SIAE.

L'Organizzatore è tenuto ad assicurarsi che i predetti adempimenti vengano eseguiti al fine di non incorrere nelle penali di cui al presente articolo.

## **LEA – UNPLI hanno prolungato l'Accordo fino al 31/12/2019**

Congiuntamente è stato prolungato l'Accordo LEA – UNPLI al 31/12/2019. La Tariffa di € 12,00 + IVA è rimasta inalterata

Spero vivamente di essere stato chiaro nell'espone questa ostica materia, naturalmente il mio telefono e la mia mail sono sempre a Vostra disposizione per tutti i chiarimenti/approfondimenti da Voi ritenuti necessari.

**Si allegano alla presente:**

[1 - Fac simile di Permesso SIAE](#)

[2 - Pagamenti LEA](#)

[3 - Procedura Richiesta licenza e pagamento LEA](#)

[4 - Fac simile Permesso LEA](#)

---

## **INPS/ENPALS prevenzione dei lavoratori dello spettacolo**

Nel frattempo desideriamo fare chiarezza su un importante aspetto riguardante la mancata presenza del "Certificato di Agibilità" rilasciato dall'INPS/ENPALS ai lavoratori dello spettacolo (sono lavoratori dello spettacolo: componenti dei complessi musicali, cori, bande musicali, Dj, attori di prosa - operette - commedie - riviste - lirici, ecc.) mette gli organizzatori Pro Loco nella serie posizione di essere penalmente perseguibili in quanto datori di lavoro in nero

Ritengo doveroso puntualizzare che, quando un "Operatore dello Spettacolo" non è in condizione (no Partita IVA) di produrre la fattura relativa al pagamento dalla Pro Loco effettuato per la prestazione concordata, significa che la posizione INPS/ENPALS non è attivata e quindi la seria posizione che la Pro Loco deve prendere è quella di non ingaggiarlo per l'evento che si intende organizzare.

Tutti i Dirigenti di Pro Loco, prima di firmare/ingaggiare un operatore dello spettacolo devono sincerarsi e farsi consegnare il "Certificato di Agibilità" INPS/ENPALS coerente con il periodo dell'attività lavorativa che questi stanno per effettuare (è bene farsi dare copia dell'originale).

La " Circolare ENPALS N° 21 del 4/6/2002 " all'articolo 5) formazioni dilettantistiche o amatoriali tratta ampiamente detta normativa che recita testualmente: *Inoltre, non è dovuta contribuzione quando gli Enti pubblici locali, nonché le Pro Loco associate all'Unione Nazionale Pro Loco d'Italia, organizzano manifestazioni per fini culturali, ricreativi o educativi, rappresentazioni storiche e folkloristiche, purchè gli artisti non vengano retribuiti, neppure attraverso le formazioni sociali ( bande, ecc. ) ingaggiate per l'evento, anche se vi è presenza di pubblico pagante.*

Procedendo nell'escursus, altre importanti novità sono state emanate con la "Finanziaria 2007 – Legge n. 296 del 27/12/2006 " e precisamente: *per le esibizioni in spettacoli musicali, di divertimento o di celebrazioni di tradizioni popolari e folkloristiche effettuate da giovani fino a diciotto anni, da studenti, da pensionati e da coloro che svolgono una attività lavorativa per la quale sono già tenuti al versamento dei contributi ai fini della previdenza obbligatoria, gli adempimenti di cui agli articoli 3 – 6 – 9 e 10 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947 n. 708 (elenco categorie soggette ad ENPALS – obbligo di fare i versamenti nei termini previsti, ecc. – obbligo di denunciare gli occupati entro cinque giorni – disciplina per il rilascio del certificato di agibilità), ratificato, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1952 , n. 2388 non sono richiesti se la retribuzione annua lorda percepita per tali esibizioni non supera l'importo di 5.000,00 Euro".*

Questo è quanto devono attenersi i nostri Dirigenti di Pro Loco per non incappare in pesanti sanzioni quando effettuano eventi dove entrano in gioco gli operatori dello spettacolo.